

Generali Italia S.p.A.

Generali Sei a Casa

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

Mod. CA03/08

Contraente FALCRI INTESA CENTRO ITALIA

Polizza N. 400252065



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

GENERALI SEI A CASA - PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice.
Appartamento su piano intermedio	Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.
Armadi forti	Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg.
Casseforti	Mobili aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un lato per le casseforti murate;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Dimora abituale	Unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia.

Disabitazione	Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Documenti	Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
Effetti domestici	<p>Il contenuto dell'abitazione costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva); - vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche; - tutto quanto serve per uso di casa e personale; - attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione; - mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato. <p>nonché, se i locali sono in affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti; - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento; <p>quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato. Sono compresi: "Gioielli e preziosi".</p> <p><i>Sono esclusi: i "Documenti", i "Valori", i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.</i></p>
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, <i>ma esclusi: parchi, alberi e strade private</i>), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, <i>affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico</i> . Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. <i>È escluso quanto indicato alla voce "Effetti domestici".</i>
Fissi ed infissi	Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gioielli e preziosi	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
Partita	Insieme dei beni assicurati con un unico capitale.
Porta blindata	Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: <ul style="list-style-type: none"> - battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; - telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; - almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). <p>È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.</p> <p>Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.</p>
Primo rischio assoluto	Assicurazione prestata senza l'applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile).
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scippo	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</i>
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, <i>escluse pavimentazioni e soffittature.</i>
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2. CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
 - tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
 - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
 - con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
 - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
 - per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
 - fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
- In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.
- In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

() si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 2.2 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.3 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 2.4 - Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 2.5 - Recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al primo, effettuata a termini di polizza nell'ambito della intera durata del contratto, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.6 - Indicizzazione

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento - che per altro si applicherà per almeno quattro volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.

Si precisa che non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i

massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale, *nonché i massimali previsti per le prestazioni della Sezione Assistenza.*

Art. 2.7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto. Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

GENERALI SEI A CASA - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1.1 - Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. Famiglia)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia** (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, *con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali*.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Relativamente a:

formula BASIC

- Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (art. 3.1); **B**

formula COMFORT

- Conduzione dell'abitazione secondaria (art. 3.2); **C**
- Proprietà e/o uso di animali in genere esclusi i cani - uso di animali da sella (art. 3.3); **C**
- Addetti ai servizi domestici (art. 3.4); **C**
- Veicoli a motore (art. 3.5); **C**

formula TOP

- Figli residenti altrove per motivi di studio (art. 3.6); **T**
- Figli minori di altri affidati all'Assicurato (art. 3.7); **T**
- Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.8); **T**
- Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.9); **T**
- RC personale degli addetti ai servizi domestici (art. 3.10); **T**
- RC da incendio fuori dell'abitazione (art. 3.11); **T**

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

Art. 1.2 - Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell'abitazione (R.C. Fabbricato)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e il Proprietario**, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati) fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **alla proprietà dell'abitazione** sita nell'ubicazione indicata in polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato, o anche dei locali destinati ad altro uso se richiamato nella polizza il codice di clausola speciale G125.

La garanzia non è operante per fabbricati in rovina.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile.

Relativamente a:

- Antenne televisive – spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 3.12);
- Committenza lavori (art. 3.13);
- Danni da spargimento d'acqua (art. 3.14);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- b) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all'Art. 3.4);*
- c) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).*

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- c) *a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;*
- d) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (salvo quanto previsto dall'Art. 3.11);*
- e) *derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.2 "Responsabilità civile della proprietà dei locali dell'abitazione");*
- f) *derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);*
- g) *derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);*
- h) *derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;*
- i) *derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;*
- j) *derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. 3.3);*
- k) *derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;*

- l) derivanti dall'esercizio della caccia.
- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 2.3 - Corresponsabilità fra Assicurati

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 2.4 - Estensione territoriale

se indicata in polizza la formula BASIC o COMFORT

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.

se indicata in polizza la formula TOP

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.

Relativamente a Stati Uniti d'America e Canada, è operante la franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.1 "R.C. FAMIGLIA"
IN BASE ALLA FORMULA DI ASSICURAZIONE INDICATA IN POLIZZA

se indicata in polizza la formula BASIC **B**

Art. 3.1 - Conduzione dell'abitazione indicata in polizza B)

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione.

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il **codice RC03**, sono altresì compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato. *Restano esclusi i danni derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali.*

se indicata in polizza la formula COMFORT, oltre a quanto previsto dalla formula BASIC, sono attivate anche le seguenti garanzie: **C**

Art. 3.2 - Conduzione dell'abitazione secondaria C)

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

Art. 3.3 - Proprietà e/o uso di animali in genere (C)

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da:

- uso di cavalli e di altri animali da sella, *con una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose;*
- proprietà e/o uso di animali in genere *esclusi comunque i cani.*

Art. 3.4 - Addetti ai servizi domestici (C)

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

L'assicurazione inoltre comprende i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti summenzionati, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3.5 - Veicoli a motore (C)

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. *E' operante la franchigia di euro 500,00;*
- b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.

se indicata in polizza la formula TOP, oltre a quanto previsto dalla formula COMFORT, sono attivate anche le seguenti garanzie:	T
---	---

Art. 3.6 - Figli residenti altrove per motivi di studio (T)

L'assicurazione è estesa anche ai **figli dell'Assicurato** di età non superiore a 28 anni, non più facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato in quanto **studenti residenti altrove**.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.7 - Figli minori di altri affidati all'Assicurato (T)

Qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile dei **genitori del minore**. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.

Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori all'Assicurato.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.8 - Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (7)

L'assicurazione è estesa anche alle **persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori dell'Assicurato**. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.9 - Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri (7)

L'assicurazione è estesa anche alle **persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali in genere**. L'assicurazione, prestata nei termini dell'art. 3.3 "Proprietà e/o uso di animali in genere esclusi i cani – uso di animali da sella", è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto

L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Qualora sia richiamata in polizza il codice di clausola speciale RC51 "Proprietà e/o uso di cani", l'assicurazione comprende anche i cani, nei termini previsti dalla clausola stessa.

Art. 3.10 - RC personale degli addetti ai servizi domestici (7)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e diretta degli **addetti ai servizi domestici** di cui al precedente art. 3.4, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.11 - RC da incendio fuori dell'abitazione (7)

A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera d), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (*esclusi i veicoli a motore*), purché tali eventi siano avvenuti fuori dall'abitazione indicata in polizza.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 10% delle somme indicate in polizza, con il massimo di euro 50.000,00.

Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro.

Resta ferma l'esclusione dei danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.2 "R.C. FABBRICATO"****Art. 3.12 - Antenne televisive. Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato**

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (*escluse le strade private*) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (*tranne i danni da abbattimento o potatura*).

Art. 3.13 - Committenza lavori

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) assicurata in polizza; *s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.*

Art. 3.14 - Danni da spargimento d'acqua

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

Nel caso in cui in polizza sia assicurata la partita "Fabbricato" della Sezione Incendio e, nell'ambito di tale Sezione, sia indicata la formula di assicurazione **Top**, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua anche conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature. *Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro.* Tale franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa non cumulandosi con quelle eventualmente applicate per la Sezione Incendio.

Limitatamente a tale condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell'art. 2.1 "Persone non considerate terzi", i genitori e i figli dell'Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

OPERANTE SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE
ALLA VOCE "CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI"

Codice RC51 - Proprietà e/o uso di cani

A deroga dell'Art. 2.2 lettera j) e ad integrazione della garanzia prestata a norma della condizione particolare Art. 3.3, l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, *con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:*

American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa inu

Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose.

Codice CIRC

La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), -, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia – determinati da comportamenti afferenti a:

- pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.

La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di euro 5.000,00 e con una franchigia assoluta di euro 500,00.

La copertura è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviargli denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax. 04142909; email. info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al n 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERALI SEI A CASA"



Generali Italia SpA - CF e iscr nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1 618 628 450,00 iv - Pec generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi dell'abitazione e della vita privata.

Incendio



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati, a tua scelta, i danni causati da:

- ✓ Incendio, esplosione, scoppio;
- ✓ Fulmine, implosione, caduta di aeromobili, manufatti aeronautici e veicoli spaziali;
- ✓ Onda sonora;
- ✓ Acqua condotta a seguito di rottura di tubazioni al servizio del fabbricato;
- ✓ Urto veicoli stradali o natanti;
- ✓ Rovina ascensori e montacarichi;
- ✓ Eventi sociopolitici;
- ✓ Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi;
- ✓ Vento e grandine, sovraccarico di neve sui tetti;
- ✓ Scariche, correnti od altri fenomeni elettrici;
- ✓ Fumo, gas, vapori;
- ✓ Rottura accidentale di lampadari;
- ✓ Guasti causati dai ladri;
- ✓ Rottura accidentale di lastre e specchi;
- ✓ Fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento o rigurgito degli impianti o di rottura delle apparecchiature domestiche;
- ✓ Ricerca e riparazione del guasto nonchè in caso di dispersione di gas.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

Sono indennizzati i danni fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza che deve essere pari alla spesa necessaria per l'integrali costruzione a nuovo di tutto il fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.

Furto



Che cosa è assicurato?

Indennizzo dei beni assicurati in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuti in occasione di furto, e rapina. Sono previsti gli indennizzi per:

- ✓ Guasti cagionati dai ladri;
- ✓ Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi;
- ✓ Trasloco;
- ✓ Uso fraudolento di carte di credito;
- ✓ Spese per impianto d'allarme porta blindata;
- ✓ Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

I danni

- ✗ In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- ✗ In conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ In conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- ✗ In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;
- ✗ Di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ Conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero;
- ✗ Alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ Determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate (Basic / Comfort e Top)

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Che cosa non è assicurato?

I danni

- ✗ In conseguenza di sconvolgimenti della natura quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, ecc.
- ✗ Verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore;
- ✗ Da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati disabilitati:
 - trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche;
 - trascorse le ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate;
- ✗ Di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- ✗ Commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- ✗ In conseguenza di confische e requisizioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate (Basic / Comfort e Top).

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati, a tua scelta, i danni causati da

- ✓ Danni causati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati all'abitazione ed della vita privata.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione

- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto di questo elenco;
- ✗ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;

L'assicurazione non copre i danni

- ✗ Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- ✗ Derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
- ✗ Derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- ✗ Derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
- ✗ Derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- ✗ Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- ✗ Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ✗ Da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga;
- ✗ Derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aereomobili;
- ✗ Derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- ✗ Derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;
- ✗ Derivanti dall'esercizio della caccia;
- ✗ Di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate (Basic / Comfort e Top).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Protezione Legale



Che cosa è assicurato?

Rimborso delle spese legali sostenute per le vertenze, indicate in polizza, legate all'abitazione ed alla vita privata extraprofessionale.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto

- ✗ Diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ Violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza;
- ✗ Fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- ✗ Materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- ✗ Violazioni di norme di diritto tributario e fiscale;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell'Assicurato;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate (Basic / Comfort e Top)

Infortuni



Che cosa è assicurato?

Indennizza l'assicurato e i componenti della famiglia anagrafica per gli infortuni domestici e della circolazione stradale.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per:

- X Gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- X Gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- X Gli infortuni causati da guerra ed insurrezione, da movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- X Gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- X Le ernie, le lesioni da sforzo e gli infarti;
- X Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche;
- X Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione nel nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate (Basic / Comfort e Top).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Assistenza



Che cosa è assicurato?

Sono previste prestazioni di assistenza nel caso in cui ci si trovi in difficoltà.

- ✓ Invio di un tecnico per far fronte a guasti o malfunzionamenti nella propria abitazione (idraulico, elettricista, fabbro, vetraio, tapparellista, ecc.);
- ✓ Supporto di natura medica (Invio di un medico in Italia, ricerca ed invio di infermiere, trasporto in autoambulanza in Italia, consulenza telefonica veterinaria, ecc.);
- ✓ Altri supporti (invio di impresa per trasloco di mobili, invio di impresa di pulizie, invio di collaboratrice familiare, invio di sorvegliante, ecc.).

Sono disponibili garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

Le prestazioni non sono dovute

- X In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed altre calamità naturali;
- X In conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- X In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;
- X Determinati da dolo dell'Assicurato;
- X Causati da intervento di pubbliche Autorità.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate (Basic / Comfort e Top).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino. Per la Responsabilità Civile l'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla sezione "Furto", è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza, i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 3%, o trimestrale con una maggiorazione del 4,5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/trimestrali pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio. Se la polizza è stata stipulata per una durata inferiore all'anno il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società. In specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto. Infine, hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.

Assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERALI SEI A CASA"

Edizione: 24.11.2018



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00 L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Questa assicurazione è articolata in 6 sezioni (con tre livelli di copertura: Basic, Comfort e Top), attivabili a scelta del Contraente dietro pagamento del relativo premio, come indicato in polizza unitamente al relativo massimale. Le garanzie "Connected Family", a seconda delle combinazioni, arricchiscono la polizza di servizi tecnologici.

Inoltre con l'"indennizzo in forma specifica" per il "fenomeno elettrico" viene prestato un servizio qualificato, efficiente e veloce per ridurre i tempi di riparazione e minimizzare le spese di ripristino. Infine è possibile attivare la formula Assistenza IN TOUCH, che comprende un pacchetto di prestazioni e di servizi aggiuntivi volti a garantire l'interazione tra Struttura Organizzativa, Cliente e KIT IN TOUCH installato presso l'abitazione assicurata.

Costituisce opzione con riduzione del premio comune a tutte le Sezioni la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

Incendio



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Viene effettuato uno sconto del 10% in presenza di certificato di abilità per il fabbricato assicurato rilasciato con data non superiore ai cinque anni precedenti la decorrenza della polizza. Lo sconto aumenta al 20% se il certificato è stato rilasciato da non oltre dodici mesi precedenti la decorrenza della polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Eventi speciali – Prevede l'indennizzo in caso di sinistro dovuto a eventi sociopolitici (tumulti, sommosse), eventi atmosferici (bufere, uragani, trombe d'aria), acqua condotta, comprese le spese di ricerca e riparazione del guasto, sovraccarico neve;

Danni indiretti – Prevede l'indennizzo dei danni indiretti documentabili legati a perdite di dati negli apparecchi elettronici anche ad uso mobile, colpiti da sinistro di fenomeno elettrico indennizzabile a termini di polizza e adoperati per uso professionale.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- Il limite di indennizzo previsto per i danni ai valori e documenti è indicato in polizza ed è inferiore a quello per le partite Fabbricato – Effetti domestici
- Il limite di indennizzo per le Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo è inferiore a quello per le partite Fabbricato – Effetti domestici

Furto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Viene effettuato uno sconto del 15% sulla partita "Effetti-domestici-Valori-Documenti" in presenza della partita "Gioielli e Preziosi in mezzi di custodia" e/o "Gioielli e preziosi ovunque posti". Sono presenti ulteriori sconti se presenti mezzi di protezione nell'abitazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

Furto o rapina di apparecchio di telefonia mobile - Prevede il rimborso, con il limite di euro 150,00 di traffico voce, dati, messaggistica in caso di uso fraudolento della carta SIM.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- Il limite di indennizzo previsto per gli effetti domestici nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l'abitazione è inferiore a quello per le partite Fabbricato – Effetti domestici
- I mezzi posti a protezione e chiusura dell'abitazione devono essere quelle indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Il furto avvenuto con l'introduzione del ladro mediante la sola rottura dei vetri che non siano stratificati di sicurezza è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%
- Per i furti avvenuti in dimore non abituali sull'indennizzo si applica uno scoperto del 20%

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione di premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- Risarcimento per danni causati a terzi: per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast
- Risarcimento per danni a terzi per la proprietà e/o uso di cani
- Risarcimento per danni a terzi per violazione della normativa sulla privacy Reg. UE 679/2016 e normativa vigente, causati dai figli minori dell'assicurato.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

- In caso di sinistro derivante da uso di cavalli o di altri animali da sella viene applicata una franchigia assoluta di euro 75,00 per danni a cose
- In caso di sinistro derivante da guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida viene applicata una franchigia assoluta di euro 500,00
- Il limite di indennizzo, previsto per la distruzione o deterioramento di beni in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio avvenuti per eventi fuori dall'abitazione indicata in polizza, è del 10% delle somme indicate in polizza con un massimo di euro 50.000,00 e con una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro
- In caso di sinistro derivante da spargimento di acqua (anche il rigurgito fogne con formula Top) viene applicata una franchigia assoluta di euro 100,00
- In caso di sinistro derivante da proprietà e/o uso di cani, con esclusione di particolari razze, viene applicata una franchigia assoluta di euro 100,00 per danni a cose
- Il limite di indennizzo, previsto per la violazione dei diritti sulla privacy reputazione e immagine causati dai figli minori dell'assicurato, è di euro 5.000,00 per sinistro e anno con una franchigia assoluta di euro 500,00.

Protezione Legale



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione di premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- Si prevedono anticipi a legali e periti fino ad un importo di euro 1.500 per ogni sinistro
-

Si prevede l'assistenza legale per l'Assicurato vittima di un reato "Sostituzione di persona" punibile ai sensi dell'art. 494 Codice Penale fino ad un importo di euro 5.000,00



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione di premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- Consulenza telefonica in caso di utilizzo improprio dei dati personali esclusivamente inerenti la vita privata
- Recupero / cancellazione dei dati relativi a foto, video, file audio, documenti personali, contabilità dell'Assicurato nell'ambito della vita privata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? _____

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: Per la Sezione Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 24 ore da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza. Per tutte le altre Sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: per la Sezione Spese Legali e Peritali si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione Assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Per la formula di Assistenza IN TOUCH si precisa che Generali Italia si avvale di una Società Partner, che mediante piattaforma tecnologica, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno riceve segnalazioni di allarme generati dal KIT IN TOUCH e invia alert all'Assicurato e il flusso di dati necessari alla gestione dell'allarme a Europ Assistance Italia S.p.A. che provvede alla erogazione delle prestazioni di Assistenza.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Questa condizione vale per le sezioni Incendio e Furto.



Quando e come devo pagare? _____

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce? _____

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza? _____

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto? _____

Il target di clientela è rappresentato dalle famiglie, residenti sul territorio italiano, proprietarie o affittuarie di dimore abituali o non abituali con caratteristiche costruttive normalmente previste per le abitazioni civili.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 22,30% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuta dal Ministero della Giustizia

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alla Sezione Incendio ed alla Sezione Furto - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com

Per la Sezione Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 8351025 - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

Per la sezione Infortuni in caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO IL CONTRAENTE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA